



DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
(DI MAIO)**

e dal Ministro della difesa (GUERINI)

di concerto con il Ministro della giustizia (BONAFEDE)

e con il Ministro dell'economia e delle finanze (GUALTIERI)

(V. Stampato Camera n. 2746)

approvato dalla Camera dei deputati l'11 novembre 2021

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 12 novembre 2021*

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Sud Africa sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 28 marzo 2017 e a Pretoria il 18 luglio 2017

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Sud Africa sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 28 marzo 2017 e a Pretoria il 18 luglio 2017.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, paragrafo 4, e 4, lettera (a), dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati in euro 2.383 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento re-

lativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, ad esclusione degli articoli 2, paragrafo 4, e 4, lettera (a), dell'Accordo medesimo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Agli eventuali oneri derivanti dagli articoli 5, paragrafo 1, lettera (b), 7 e 13 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 5.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ACCORDO

TRA

**IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA**

ED

**IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DEL SUD AFRICA**

**SULLA COOPERAZIONE
NEL SETTORE DELLA DIFESA**

PREAMBOLO

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Sud Africa (denominati in seguito congiuntamente le "Parti" e separatamente la "Parte");

CONFERMANDO il loro impegno nei confronti della Carta delle Nazioni Unite;

DESIDEROSI di accrescere la cooperazione tra le rispettive Forze Armate;

ACCOMUNATI dalla condivisa valutazione che la cooperazione reciproca nel settore della Difesa rafforzerà le relazioni esistenti tra le Parti,

HANNO CONCORDATO quanto segue:

ARTICOLO 1 PRINCIPI E SCOPI

La cooperazione tra le Parti, regolata dai principi di reciprocità, uguaglianza ed interesse reciproco, avverrà in conformità con i rispettivi ordinamenti giuridici e con gli impegni internazionali assunti nonché, per quanto riguarda la Parte italiana, con la legislazione dell'Unione Europea, per incoraggiare, facilitare e sviluppare la cooperazione nel campo della Difesa.

ARTICOLO 2 ATTUAZIONE

- (1) Sulla base del presente Accordo le Parti potranno elaborare piani annuali e pluriennali di cooperazione bilaterale in campo militare, con i quali si determineranno le linee guida della stessa cooperazione e prevedranno le designazioni, i luoghi, le date, il numero dei partecipanti nonché le modalità di attuazione delle attività di cooperazione.
- (2) Il Piano di cooperazione annuale sarà sottoscritto, di comune accordo, da rappresentanti autorizzati dalle Parti.
- (3) Le concrete attività di cooperazione nel campo della Difesa saranno organizzate e condotte dal Ministero della Difesa della Repubblica Italiana e dal Dipartimento della Difesa e dei Veterani Militari della Repubblica del Sud Africa.
- (4) Le consultazioni dei rappresentanti delle Parti si terranno alternativamente nella Repubblica Italiana e nella Repubblica del Sud Africa, allo scopo di elaborare ed approvare, ove opportuno e previo consenso bilaterale, eventuali Accordi specifici ad integrazione e completamento del presente Accordo, nonché eventuali programmi di cooperazione tra le rispettive Forze Armate.

ARTICOLO 3 CAMPI DI COOPERAZIONE

La cooperazione tra le Parti potrà includere, ma non sarà limitata, ai seguenti campi:

- (a) politica di sicurezza e di difesa;
- (b) ricerca e sviluppo, supporto logistico ed acquisizione di prodotti e servizi per la Difesa;
- (c) operazioni di mantenimento della pace e di assistenza umanitaria;
- (d) organizzazione delle Forze Armate, strutture ed equipaggiamento di unità militari, gestione del personale;
- (e) scambio di informazioni nel settore della Difesa;
- (f) prevenzione e controllo di questioni relative all'ambiente ed all'inquinamento;
- (g) formazione, addestramento ed aggiornamenti in campo militare;
- (h) attività di cooperazione sulla sicurezza marittima e di contrasto alla pirateria;
- (i) sanità militare;
- (j) storia militare;
- (k) sport militare; e
- (l) altri settori militari di interesse comune per entrambe le Parti.

ARTICOLO 4 MODALITA' DI COOPERAZIONE

La cooperazione tra le Parti in materia di Difesa potrà avvenire secondo le seguenti modalità:

- (a) visite reciproche di delegazioni di enti civili e militari;
- (b) scambio di esperienze tra esperti delle Parti;
- (c) incontri tra rappresentanti delle Difesa;
- (d) scambio di relatori e di personale di formazione, nonché di studenti provenienti da Istituzioni militari;
- (e) partecipazione a corsi teorici e pratici, a periodi di orientamento, a seminari, conferenze, dibattiti e simposi, organizzati presso organi civili e militari della Difesa;
- (f) partecipazione ad esercitazioni militari;

- (g) partecipazione ad operazioni di mantenimento della pace ed umanitarie;
- (h) visite di navi ed aeromobili militari;
- (i) scambio nel campo degli eventi culturali e sportivi;
- (j) supporto alle iniziative commerciali relative ai materiali ed ai servizi della Difesa; e
- (k) altri settori militari di interesse comune per entrambe le Parti.

ARTICOLO 5 ASPETTI FINANZIARI

- (1) Ciascuna Parte sosterrà le spese di sua competenza relative all'esecuzione del presente Accordo, ivi incluse:
 - (a) le spese di viaggio, gli stipendi, l'assicurazione per la malattia e gli infortuni, nonché gli oneri relativi ad ogni altra indennità dovuta al proprio personale in conformità alla legislazione ed ai regolamenti nazionali;
 - (b) le spese mediche ed odontoiatriche, nonché le spese derivanti dal trasporto, dalla rimozione o dalla evacuazione di proprio personale malato, infortunato o deceduto.
- (2) Ferme restando le disposizioni del punto(1) (b), la Parte ospitante fornirà cure mediche ed odontoiatriche d'urgenza, presso infrastrutture sanitarie delle proprie Forze Armate, a tutto il personale della Parte inviante che possa necessitare di assistenza sanitaria durante l'esecuzione delle attività di cooperazione bilaterale previste dal presente Accordo e, ove necessario, presso altre strutture sanitarie civili, a condizione che la Parte inviante ne sostenga le spese su richiesta.
- (3) Tutte le attività condotte ai sensi del presente Accordo saranno subordinate alla disponibilità di fondi delle Parti.

ARTICOLO 6 GIURISDIZIONE

- (1) La Parte inviante ha il diritto esclusivo di esercitare la giurisdizione per quanto riguarda i reati commessi, nell'ambito delle attività di servizio, dal proprio personale sul territorio della Parte ospitante, adottando i provvedimenti giuridici consentiti dalla propria legislazione nazionale contro tale personale.
- (2) La Parte inviante informerà, attraverso i canali diplomatici, la Parte ospitante del risultato di qualsiasi azione legale intrapresa contro tale personale.
- (3) Nei casi in cui la Parte ospitante ha il diritto esclusivo di esercitare la giurisdizione riguardo ai reati che non siano compiuti nell'ambito delle attività di servizio dal personale della Parte inviante, la medesima Parte esaminerà con accuratezza la richiesta della Parte inviante di rinunciare a tale esercizio per le questioni di particolare importanza umanitaria.
- (4) Nei casi in cui i membri della Parte inviante sono stati condannati per reati per i quali la legislazione nazionale della Parte ospitante preveda l'applicazione della pena capitale e / o di altre sanzioni contrarie alla legislazione della Parte inviante, tali sanzioni non saranno applicate.

ARTICOLO 7
RISARCIMENTO DEI DANNI

- (1) Il risarcimento dei danni alla proprietà o per lesioni o morte di un membro della Parte ospitante causato dal personale della Parte inviante durante o in relazione alla propria missione/esercitazione nell'ambito del presente Accordo, sarà disciplinato di comune accordo tra le Parti.
- (2) Il risarcimento dei danni alla proprietà o per lesioni o morte di un privato cittadino della Parte ospitante causato dal personale della Parte inviante durante o in connessione con la propria missione o esercitazione nell'ambito del presente Accordo, sarà disciplinato in conformità alla legislazione nazionale della Parte ospitante.

ARTICOLO 8
COOPERAZIONE NEL CAMPO DEI MATERIALI PER LA DIFESA

- (1) Le Parti si accorderanno in merito ad una possibile cooperazione, ai sensi delle rispettive leggi nazionali ed obblighi internazionali, nei seguenti settori delle industrie della difesa:
 - (a) navi e relativi equipaggiamenti;
 - (b) aeromobili militari, elicotteri, sistemi aerospaziali e relativi equipaggiamenti;
 - (c) carri e veicoli militari;
 - (d) armi da fuoco automatiche e relativo munizionamento;
 - (e) armamento di medio e grosso calibro e relativo munizionamento;
 - (f) bombe, mine (fatta eccezione per le mine anti-uomo), razzi, missili, siluri e relativo equipaggiamento di controllo;
 - (g) polveri, esplosivi e propellenti per uso militare;
 - (h) sistemi elettronici, elettro-ottici e fotografici e relativo equipaggiamento per l'uso militare;
 - (i) materiali speciali blindati;
 - (j) materiali specifici per l'addestramento militare;
 - (k) macchine ed equipaggiamento costruiti per la fabbricazione, il collaudo ed il controllo delle armi e delle munizioni; e
 - (l) equipaggiamento speciale appositamente costruito per uso militare.
- (2) Il reciproco equipaggiamento di materiali di interesse delle rispettive Forze Armate sarà soggetto alle legislazioni nazionali delle Parti ed agli obblighi internazionali e potrà essere attuato attraverso operazioni dirette da Stato a Stato oppure tramite società private autorizzate dai rispettivi Governi.

- (3) Le Parti si impegneranno a non riesportare il materiale acquisito a terze Parti senza il preventivo consenso scritto della Parte che ha originariamente fornito il suddetto materiale.
- (4) La cooperazione nel campo dei materiali della Difesa sarà attuata attraverso:
 - (a) ricerca scientifica, test e progettazione;
 - (b) scambio di esperienze nel campo tecnico;
 - (c) reciproca produzione, modernizzazione e scambio di servizi tecnici nei settori stabiliti dalle Parti; e
 - (d) supporto alle industrie della Difesa ed agli Enti governativi al fine di avviare la cooperazione nel settore della produzione dei materiali della Difesa.
- (5) Le Parti si impegneranno a darsi reciproca assistenza e collaborazione ai sensi del presente Accordo al fine di consentire alle industrie o alle organizzazioni delle Parti o ad entrambe di eseguire programmi e progetti, come previsto nell'ambito del presente Accordo.

ARTICOLO 9 DIRITTI DI PROPRIETA' INTELLETTUALE

Nessuna disposizione del presente Accordo ridurrà o limiterà i diritti di proprietà intellettuale esistenti o acquisiti, compresi brevetti o diritti d'autore delle Parti.

ARTICOLO 10 SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI CLASSIFICATE

- (1) Per "informazione classificata" si intende ogni informazione, atto, attività, documento, materiale o cosa cui sia stata apposta, da una delle Parti, una classifica di segretezza.
- (2) Tutte le informazioni classificate, scambiate o generate nell'ambito del presente Accordo, saranno utilizzate, trasmesse, conservate/ o trattate in conformità alle leggi ed ai regolamenti nazionali applicabili dalle Parti.
- (3) Le informazioni classificate saranno trasferite solo attraverso i canali governativi approvati dalla Competente Autorità per la Sicurezza o altra Autorità designata dalle Parti.
- (4) La corrispondenza delle classifiche di segretezza è la seguente:

Per la Repubblica Italiana

SEGRETISSIMO
SEGRETO
RISERVATISSIMO
RISERVATO

Per la Repubblica del Sud Africa

TOP SECRET
SECRET
CONFIDENTIAL
RESTRICTED

- (5) L'accesso alle informazioni classificate, scambiate in virtù del presente Accordo, è consentito al personale delle Parti che ha necessità di conoscerle e sia in possesso di un livello di adeguata abilitazione di sicurezza in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari nazionali.
- (6) Le Parti garantiscono che tutte le informazioni classificate scambiate saranno utilizzate solo per gli scopi ai quali sono state specificamente destinate, nell'ambito e con le finalità del presente Accordo.
- (7) Il trasferimento a terze Parti o Organizzazioni internazionali di informazioni classificate, acquisite nel contesto della cooperazione prevista dal presente Accordo, è soggetto alla preventiva approvazione scritta dell'Autorità competente per la sicurezza della Parte originatrice.
- (8) Ferma restando l'immediata vigenza delle clausole contenute nel presente articolo, ulteriori aspetti di sicurezza concernenti le informazioni classificate, non contenuti nel presente Accordo, saranno regolati da uno specifico Accordo di sicurezza da concludersi tra le rispettive Competenti Autorità per la Sicurezza o da Autorità per la Sicurezza designate dalle Parti.

ARTICOLO 11 RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia riguardante l'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo sarà risolta mediante consultazioni e negoziati tra le Parti, attraverso i rispettivi canali diplomatici.

ARTICOLO 12 ENTRATA IN VIGORE, EMENDAMENTI, DURATA E TERMINE

- (1) Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione dell'ultima notifica scritta con cui le Parti si informano reciprocamente, attraverso i canali diplomatici, dell'espletamento delle rispettive procedure nazionali richieste per l'entrata in vigore del presente Accordo.
- (2) Il presente Accordo rimarrà in vigore fino a quando ciascuna delle Parti deciderà, in qualunque momento, di denunciarlo in conformità con le disposizioni del punto 4 del presente articolo.
- (3) Il presente Accordo, inclusi eventuali Protocolli aggiuntivi, potranno essere emendati o rivisti con il reciproco consenso delle Parti, tramite uno Scambio di Note, attraverso i canali diplomatici.
- (4) La denuncia richiesta da una delle Parti sarà notificata per iscritto all'altra Parte, attraverso i canali diplomatici, ed avrà effetto novanta (90) giorni dopo che l'altra Parte ne abbia ricevuto notifica.
- (5) La termine del presente Accordo non influirà sui programmi o le attività in corso previste dallo stesso, se non diversamente concordato tra le Parti.

ARTICOLO 13
PROTOCOLLI AGGIUNTIVI

- (1) Le Parti, al fine di attuare il presente Accordo, potranno stipulare Protocolli aggiuntivi purché non siano in contrasto con il medesimo Accordo.
- (2) I Protocolli aggiuntivi entreranno in vigore secondo le modalità indicate all'Articolo 12 (1).

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine dai rispettivi Governi, hanno sottoscritto e sigillato il presente Accordo in due originali, ciascuno nella lingua inglese ed italiana, entrambi i testi facenti egualmente fede.

Fatto a Roma il 28/03/2017 e a Pretoria il 18/04/2017

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

Roberto Prodi

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DEL SUD AFRICA

Lesetsoe Lekgona

€ 1,00